DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1968

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato (IV/666 — CFA)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(68/377/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 2, 5 e 7,

vista la domanda di attestazione negativa, presentata il 29 ottobre 1962 dal sig. J. Lassier, avvocato presso la Corte d'appello di Parigi, munito di regolare mandato, e confermata il 29 maggio 1967, mediante la quale il « Comptoir français de l'azote (CFA) », società anonima con sede a Parigi, ha richiesto che la Commissione accerti, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 17, di non aver motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, nei riguardi dell'accordo, in forza del quale gli azionisti del CFA affidano la vendita in comune di tutta la loro produzione, o di parte di essa, di fertilizzanti azotati semplici,

vista la notificazione effettuata in via subordinata dal CFA allo scopo di far beneficiare l'accordo stesso delle disposizioni dell'articolo 85, paragarafo 3, del trattato per il caso che l'attestazione negativa richiesta non possa essere rilasciata,

sentite le imprese interessate conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e agli articoli 1, 2 e 3 del regolamento n. 99/63/CEE [2],

effettuata, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, la pubblicazione del contenuto essenziale della domanda di attestazione negativa nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 239 del 4 ottobre 1967, pagina 10,

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, emesso, conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17, il 12 marzo 1968,

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

I

1. considerando che il 20 giugno 1958 è stata costituita a Parigi, con la denominazione di « Comptoir français de l'azote — Groupement des producteurs français pour la vente en commun des engrais azotés » e in sostituzione della società anonima « Comptoir français de l'azote », subentrata a sua volta nel 1923 al « Comptoir français de sulfate d'ammoniaque », costituito nel 1907, una società anonima della quale possono essere azionisti tutti i produttori francesi di fertilizzanti azotati che si impegnino ad affidarle la vendita di una parte almeno della loro produzione ;

considerando che attualmente l'atto costitutivo di detta società, cosí come è stato modificato dall'assemblea generale straordinaria degli azionisti il 27 luglio 1967, prevede all'articolo 1 che il CFA ha principalmente per oggetto « la vendita in Francia, nei territori o dipartimenti d'oltremare e all'estero, eccettuati gli Stati membri della Comunità economica europea, di fertilizzanti e prodotti chimici, particolarmente di fertilizzanti azotati, sia per conto di coloro, azionisti o non, che abbiano ad essa affidato quantitativi da esitare, sia per proprio conto dopo acquistato determinati quantitativi in Francia, nei territori o dipartimenti d'oltremare o all'estero ;

considerando che, nell'ambito di questo oggetto sociale, gli azionisti del CFA, riuniti nel « Syndicat professionnel de l'industrie des engrais azotés » (SPIEA), hanno affidato al CFA, con mandati non scritti, la vendita in comune di tutta la loro produzione o di parte di essa, di fertilizzanti azotati semplici ;

considerando che le modalità di esecuzione di quest'accordo di vendita in comune non formano oggetto di una convenzione scritta fra le parti interessate, ma sono regolate da norme di applicazione emanate dal consiglio di amministrazione del CFA in virtù dei poteri ad esso riconosciuti dall'atto costitutivo e, all'occorrenza, in conformità delle risoluzioni dell'assemblea generale degli azionisti ;

2. considerando che, cosí come è attualmente in vigore, tale accordo prevede quanto segue :

i partecipanti sono il CFA e le 28 imprese seguenti, tutte con sede sociale in Francia :

— Charbonnages de France, Parigi, e le 5 società che tale impresa rappresenta :
  — Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, Douai,
  — Houillères du Bassin de Lorraine, Saint-Avold,
  — Houillères du Bassin d'Aquitaine, Albi,
  — Houillères du Bassin de la Loire, Saint-Etienne,
  — Société industrielle et financière de Lens (Finalens), Douvrin,
— Société des produits chimiques d'Auby, Neuilly-sur-Seine,
— Société chimique de la Grande-Paroisse, Parigi,
— Société générale d'engrais et produits chimiques « Pierrefitte », Parigi,
— Potasse et engrais chimiques, Parigi,
— Société Ugine-Kuhlmann, Parigi,
— Société des Usines chimiques Ugine-Kuhlmann, Parigi,
— Société des produits chimiques Courrières-Kuhlmann, Parigi,
— Société anonyme d'explosifs et de produits chimiques, Parigi,
— Office national industriel de l'azote (ONIA), Tolosa,
— Société chimique d'engrais et de produits de synthèse (Azolacq), Parigi,
— Compagnie des produits chimiques de Roche-la-Molière, Parigi,
— Péchiney-Saint-Gobain, Levallois-Perret,
— Union sidérurgique Lorraine (Sidelor), Parigi,
— Usinor, Parigi,
— Société Mosellane de sidérurgie, Parigi,
— Société métallurgique de Normandie, Parigi,
— Société lorraine de laminage continu, Parigi,
— Société de Wendel, Parigi,
— Société des fonderies de Pont-à-Mousson, Nancy,
— Compagnie des forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons, Parigi,
— Société industrielle de Monchecourt, Parigi,
— Société des aciéries et tréfileries de Neuves-Maisons, Châtillon, Parigi.

Prodotti oggetto dell'accordo (prodotti contrattuali) sono tutti i fertilizzanti azotati semplici per uso agricolo messi a disposizione del CFA ; si tratta in particolare dei prodotti seguenti : solfato d'ammoniaca (di cokeria e sintetico), nitrato d'ammoniaca, ammonitrati, nitrato di calcio, nitrato di sodio, urea e calciocianamide.

Il CFA ha il compito di vendere, senza esclusività, i prodotti contrattuali in Francia e nei paesi situati fuori della CEE per conto delle imprese sopra citate, le quali rappresentano la totalità della produzione francese di azoto. A partire peraltro dal 1° luglio 1962, a seguito degli impegni presi a loro nome dallo SPIEA verso la società per azioni Nitrex di Zurigo, gli azionisti non sono autorizzati a vendere direttamente e individualmente sui mercati d'esportazione, indicati all'articolo 3 della Convenzione Nitrex del 12 ottobre 1962, ma devono ricorrere esclusivamente ai servizi del CFA per effettuarvi le vendite. Per contro, le esportazioni verso gli Stati membri della CEE possono essere effettuate soltanto a titolo individuale dai produttori e dai loro rivenditori.

Ogni tre anni gli azionisti indicano al CFA i quantitativi di azoto che essi metteranno a sua disposizione, in forma di fertilizzanti, nel corso delle tre prossime campagne agricole. Inoltre, tutti gli anni, dopo aver fissato i loro programmi di produzione per la campagna successiva, essi stabiliscono in seno allo SPIEA i quantitativi di cui affidano la vendita al CFA o ad altri distributori commerciali. Il programma iniziale della campagna viene poi modificato, secondo le necessità, dal CFA, quando sia l'evoluzione del mercato a suggerire le modificazioni, oppure dai produttori, quando si abbiano imprevisti nell'andamento delle loro fabbriche o essi stessi abbiano effettuato esportazioni.

Gli ordinativi ricevuti dal CFA per forniture nel mercato francese sono da esso ripartiti fra gli associati in base alle disponibilità esistenti nelle singole fabbriche, secondo le preferenze manifestate dall'acquirente nei riguardi dei fornitori o, in mancanza di ciò, secondo la maggiore vicinanza di una fabbrica alla stazione di destinazione.

Il CFA che vende in Francia tanto a grossisti quanto a distributori locali, (dettaglianti o cooperative) applica per i fertilizzanti azotati messi a sua disposizione prezzi di vendita uniformi per ciascun tipo di prodotto, qualunque sia il fornitore. Tali prezzi, determinati per ogni mese della campagna agricola, sono prezzi franco tutte le stazioni di destinazione.

Il CFA applica ai propri acquirenti francesi condizioni generali di vendita uniformi, senza alcun divieto di esportare.

Gli ordinativi che il CFA riceve per fornitura all'esportazione verso paesi situati al di fuori della CEE vengono da esso ripartiti fra gli azionisti, tenendo conto delle loro disponibilità e della loro posizione geografica. Per i mercati di esportazione (fuori della CEE) cui si applica la Convenzione Nitrex, i prezzi che il CFA deve praticare sono determinati dalla S A Nitrex. Negli altri paesi situati fuori della CEE i prezzi di vendita sono determinati in ogni caso dal CFA, previa trattativa con gli acquirenti, i quali non sono mai gli utilizzatori finali ma imprese di distribuzione.

Ciascuno dei fertilizzanti azotati venduti dal CFA nel mercato interno francese viene pagato, a fine esercizio, ad un prezzo unico. Lo stesso avviene per ciascuno dei fertilizzanti esportati. Tali prezzi unici sono determinati in base al totale dei ricavi ottenuti per il fertilizzante considerato, dedotti gli oneri commerciali e le spese di funzionamento del CFA. Non si fa perequazione fra prezzi spuntati nel mercato interno e quelli spuntati all'esportazione ;

3. considerando che, nella versione in vigore al momento della presentazione della domanda di attestazione negativa, l'accordo dava luogo a pratiche che, secondo il parere della Commissione, potevano pregiudicare il commercio tra Stati membri ed avevano per oggetto e per effetto di restringere e alterare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ; che, in particolare, si trattava essenzialmente delle pratiche seguenti :

a) l'inclusione di tutti i paesi della CEE nella zona di esercizio del diritto di vendita in comune conferito al CFA, che restringeva la libertà di azione degli azionisti nelle loro esportazioni sia collettive che individuali verso gli altri Stati membri della CEE : infatti, per quanto riguarda i quantitativi di fertilizzanti messi a disposizione del CFA per la vendita in comune, era il CFA a decidere se fosse opportuno venderli in Francia o esportarli, in particolare verso altri paesi del mercato comune, a quali prezzi e a quali condizioni di vendita tali esportazioni dovessero farsi e a quali acquirenti dovessero essere destinate, senza che gli azionisti potessero prendere decisioni individuali al riguardo ; per ciò che riguarda i quantitativi non messi a disposizione del CFA, riservati cioè alle vendite individuali, i produttori non potevano, nei paesi in cui il CFA aveva del pari diritto di vendere per loro conto, e particolarmente negli Stati membri della CEE, seguire una politica di esportazione diversa da quella che, in quanto azionisti del CFA, essi avevano deliberato di far seguire a quest'ultimo e che, all'occorrenza, consisteva nell'astenersi dall'esportare negli altri Stati membri della CEE, in modo da non fare concorrenza ai produttori e ai distributori di tali paesi, e ciò aveva l'effetto di mantenere artificialmente un certo isolamento del mercato europeo dei fertilizzanti azotati ;

b) la perequazione tra i prezzi per le forniture effettuate dal CFA sul mercato interno francese e quelli delle forniture da esso effettuate all'esportazione, la quale aveva come risultato che gli azionisti ricevevano a fine esercizio per ogni tipo di fertilizzante azotato un prezzo unico che era lo stesso per le forniture effettuate in Francia e per quelle fatte all'esportazione, e che corrispondeva al prezzo medio ricavato per le vendite nel mercato interno ; la differenza fra il prezzo medio fittizio e i prezzi reali ottenuti all'esportazione veniva ripartita fra tutti gli azionisti, anche fra quelli che non avevano esportato, proporzionalmente alla loro produzione ; tale pratica era atta a distogliere gli azionisti dall'effettuare individualmente delle esportazioni, in particolare all'interno della CEE finché, come avveniva, i prezzi cui essi dovevano consentire per l'esportazione erano inferiori ai prezzi interni francesi : infatti, quand'essi esportavano per il tramite del CFA, percepivano in realtà il prezzo interno francese, diminuito di una parte soltanto della differenza tra questo prezzo interno e il prezzo effettivamente ottenuto all'esportazione, poiché tale differenza veniva ripartita fra tutti gli azionisti proporzionalmente alla loro produzione, mentre quand'essi esportavano senza il tramite del CFA, incassavano soltanto il prezzo d'esportazione reale, cioè un prezzo più basso.

considerando che, allo scopo di ottenere l'attestazione negativa richiesta, gli interessati hanno deciso di porre fine a tali pratiche, dopo che la Commissione aveva loro reso noto, mediante una comunicazione degli addebiti fatta il 15 marzo 1967 in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17, di considerarle incompatibili con l'articolo 85 del trattato ; che a tale scopo gli azionisti del CFA, riuniti in assemblea generale straordinaria il 27 luglio 1967, hanno modificato l'oggetto sociale di cui all'articolo 1 dell'atto costitutivo di detta società, in modo che a questa è vietato di vendere nei paesi membri della CEE diversi dalla Francia, ed hanno approvato la seguente mozione speciale :

« Poiché il CFA non ha più il mandato di vendere nei paesi della Comunità economica europea diversi dalla Francia, non si terrà in alcun modo conto, nel calcolo della perequazione dei prezzi, delle esportazioni fatte in proprio dagli azionisti

all'interno del mercato comune. Le esportazioni effettuate dal CFA fuori della CEE non potranno in alcun modo costituire oggetto di una perequazione dei prezzi collegata con i risultati delle vendite sul mercato francese. In nessun caso nei calcoli relativi alla ripartizione dei ricavi ottenuti dal CFA si potrà tener conto dell'entità della produzione delle società azioniste » ;

II

4. considerando che, dal punto di vista formale, sebbene gli interessati non abbiano fatto uso del formulario A previsto all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 27 (1) per presentare la loro domanda di attestazione negativa, essi hanno tuttavia fornito, ai punti da I a IV del formulario B da essi impiegato, tutte le informazioni previste nel formulario A ed hanno confermato in seguito tale domanda in modo particolare nella lettera raccomandata del CFA del 29 maggio 1967 ; che, pertanto, la domanda di attestazione negativa deve essere considerata come regolarmente presentata e formalmente ricevibile ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 17 ;

5. considerando che, dal punto di vista sostanziale, l'attestazione negativa richiesta può essere rilasciata ai termini dell'articolo 2 del regolamento n. 17, qualora la Commissione accerti che, in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato nei riguardi dell'accordo in base al quale gli azionisti del CFA affidano a questo la vendita in comune di tutta la loro produzione, o di parte di essa, di fertilizzanti azotati semplici ;

considerando che ai termini dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi fra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

considerando che l'accordo in parola, nella sua attuale versione, contiene ancora diverse disposizioni che restringono il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, in particolare il divieto fatto agli azionisti del CFA di determinare individualmente i prezzi e le condizioni di vendita sul mercato francese dei quantitativi di prodotti oggetto dell'accordo che essi mettono a disposizione del CFA ; che un'attestazione negativa, in riferimento all'articolo 85, paragrafo 1, può quindi essere rilasciata qualora l'accordo non sia atto a pregiudicare il commercio fra Stati membri ;

considerando che a questo riguardo occorre esaminare se l'accordo possa incidere sulla libertà del commercio fra Stati membri in un modo che potrebbe nuocere al buon funzionamento del mercato comune ; che nella specie occorre quindi esaminare se le disposizioni dell'accordo e quelle adottate ai fini della sua esecuzione siano suscettibili di ostacolare la libertà d'importazione e d'esportazione degli azionisti o dei terzi all'interno del mercato comune ;

6. considerando che l'accordo non pregiudica la libertà di importazione degli azionisti all'interno del mercato comune, in quanto mediante tale accordo viene soltanto organizzata la vendita in comune, nel mercato francese e nei mercati situati fuori della CEE, della totalità o di una parte dei prodotti oggetto dell'accordo fabbricati dagli azionisti del CFA e che inoltre esso non restringe neppure indirettamente le possibilità di acquisto da parte di questi ultimi negli altri Stati membri della CEE ;

considerando che l'accordo non pregiudica direttamente la libertà d'esportazione dei produttori all'interno del mercato comune, in quanto il 27 luglio 1967 l'assemblea generale degli azionisti del CFA ha modificato l'oggetto sociale di questa società, in modo che ad essa è vietato qualsiasi intervento nelle esportazioni francesi verso Stati membri della CEE ; che questa modificazione, effettuata a seguito degli addebiti formulati dalla Commissione nei confronti della pratica precedente per la quale il CFA aveva il diritto di vendere in tutti i paesi del mondo, rispecchia la deliberazione degli azionisti del CFA di limitare d'ora in poi il loro sistema di vendita in comune al mercato francese e ai mercati situati al di fuori della CEE, in modo che le esportazioni all'interno del mercato comune possano venire effettuate soltanto più individualmente dai produttori e dai loro rivenditori ; che inoltre l'accordo non contiene alcuna disposizione che possa pregiudicare indirettamente tale libertà, riconosciuta ai produttori, di esportare all'interno del mercato comune ; che in particolare :

a) sebbene l'accordo conferisca al CFA il potere di ripartire le commesse fra gli azionisti, ciascuno di questi ultimi resta peraltro libero di fissare egli stesso i quantitativi di fertilizzanti azotati da mettere a disposizione del CFA per la vendita in comune, nonché quelli da vendere individualmente negli Stati membri della CEE all'infuori della Francia, dato che l'accordo non lo obbliga a porre determinati quantitativi a disposizione del CFA e che soltanto a titolo indicativo egli deve precisare ogni anno a quest'ultimo i quantitativi che intende mettere a sua disposizione per la vendita in comune allo scopo di permettere al CFA l'elaborazione di un programma di previsione relativo alle forniture ;

b) in forza della deliberazione approvata dall'assemblea generale degli azionisti il 27 luglio 1967, non è più prevista alcuna perequazione fra i prezzi

(1) GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118/62.

medi delle vendite del CFA nel mercato interno e i prezzi medi delle esportazioni effettuate dal CFA verso paesi situati fuori del mercato comune, di modo che gli azionisti non hanno più interesse, a parità di prezzo, a sostituire le proprie esportazioni individuali all'interno del mercato comune con esportazioni all'esterno del mercato comune effettuate per il tramite del CFA, onde beneficiare, alla fine, di prezzi medi più elevati risultanti dall'inclusione, nel computo, dei prezzi spuntati sul mercato francese ;

considerando che le condizioni generali di vendita applicate dal CFA nel mercato francese non contengono alcuna clausola che impedisca ai clienti del CFA d'esportare i prodotti oggetto dell'accordo in uno qualsiasi degli Stati membri della CEE o d'importare tali prodotti in Francia ; che, del resto, per quanto consta alla Commissione, il comportamento del CFA non esercita alcuna influenza, neppure indiretta, sulla libertà dei propri acquirenti di importare i prodotti oggetto dell'accordo da altri fabbricanti del mercato comune o d'esportare tali prodotti a destinazione di altri paesi della CEE ;

7. considerando che indubbiamente l'accordo in esame esercita ancora, nella sua versione attuale, effetti restrittivi percettibili sulla posizione dei distributori o degli utilizzatori all'interno del mercato comune ; che si tratta in particolare dell'applicazione sul mercato francese, da parte del CFA, di una tariffa unica di prezzi scalari mensili e di condizioni di vendita uniformi, che prevedono in particolare la fornitura franco tutte le stazioni di destinazione, il che ha per effetto che gli acquirenti francesi, per quanto riguarda i quantitativi acquistati dal CFA, non hanno la possibilità di suscitare una concorrenza di prezzi fra i fabbricanti francesi, né di avvantaggiarsi eventualmente della loro posizione geografica più favorevole rispetto ad altri stabilimenti, allo scopo di diminuire il costo dei trasporti ; che non vi è tuttavia motivo di tener conto di tali restrizioni della concorrenza per rifiutare il rilascio di un'attestazione negativa, dato che in base agli elementi a conoscenza della Commissione non sembra che, nelle circostanze attuali, tali restrizioni, che riguardano il mercato interno francese, possano pregiudicare il commercio fra Stati membri ;

considerando che il contenuto essenziale della domanda d'attestazione negativa relativa all'accordo modificato è stato pubblicato conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, allo scopo di fornire a tutti i terzi interessati la possibilità di presentare le loro osservazioni ; che non è stata avanzata alcuna obiezione ;

considerando che la Commissione può quindi accertare, a seguito della domanda delle imprese interessate, di non aver motivo di intervenire, in base agli elementi a sua conoscenza, nei confronti dell'accordo in questione a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato ;

III

8. considerando che sono soddisfatte le condizioni di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ; che si tratta in effetti di un accordo esistente alla data di entrata in vigore del regolamento n. 17 (13 marzo 1962), notificato il 29 ottobre 1962, ossia entro i termini fissati all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 17, e tale da non giustificare l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 ; che le imprese interessate, come sopra esposto, hanno modificato tale accordo di modo che non incorra più nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato ; che da ciò discende che nei confronti delle versioni dell'accordo anteriori alle modificazioni, il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, si applica, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17, soltanto per il periodo fissato dalla Commissione ;

considerando che nella fattispecie bisogna a tal riguardo tener conto del fatto che gli interessati hanno non soltanto reso nota alla Commissione, entro il termine da quest'ultima fissato per rispondere alla sua comunicazione degli addebiti del 15 marzo 1967, la loro intenzione di modificare l'accordo in maniera che non incorra più in tali addebiti, ma hanno altresí effettivamente posto fine alle pratiche incriminate entro un termine breve e cioè il 27 luglio 1967 ; che tali circostanze sono sufficienti per consentire la non applicazione del divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, per il periodo anteriore al 27 luglio 1967, data dell'entrata in vigore della versione dell'accordo per la quale l'attestazione negativa può essere rilasciata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In base agli elementi a sua conoscenza, la Commissione non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei riguardi dell'accordo di vendita in comune esistente fra il « Comptoir français de l'azote » e le imprese francesi produttrici di fertilizzanti azotati semplici, nella sua versione risultante dalle modifiche entrate in vigore il 27 luglio 1967.

Articolo 2

Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, non si applica alle precedenti versioni dell'accordo per il periodo intercorrente fra il 13 marzo 1962 e il 27 luglio 1967.

Articolo 3

La presente decisione è diretta alle seguenti imprese :

1. Comptoir français de l'azote, Parigi,
2. Charbonnages de France, Parigi,
3. Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, Douai,
4. Houillères du Bassin de Lorraine, Saint-Avold,
5. Houillères du Bassin d'Aquitaine, Albi,
6. Houillères du Bassin de la Loire, Saint-Etienne,
7. Société industrielle et financière de Lens (Finalens), Douvrin,
8. Société des produits chimiques d'Auby, Neuilly-sur-Seine,
9. Société chimique de la Grande-Paroisse, Parigi,
10. Société générale d'engrais et de produits chimiques « Pierrefitte », Parigi,
11. Potasse et engrais chimiques, Parigi,
12. Société Ugine-Kuhlmann, Parigi,
13. Société des usines chimiques Ugine-Kuhlmann, Parigi,
14. Société des produits chimiques Courrières-Kuhlmann, Parigi,
15. Société anonyme d'explosifs et de produits chimiques, Parigi,
16. Office national industriel de l'azote (ONIA), Tolosa,
17. Société chimique d'engrais et de produits de synthèse « Azolacq », Parigi,
18. Compagnie des produits chimiques de Roche-la-Molière, Parigi,
19. Péchiney-Saint-Gobain, Levallois-Perret,
20. Union sidérurgique lorraine « Sidelor », Parigi,
21. Usinor, Parigi,
22. Société mosellane de sidérurgie, Parigi,
23. Société métallurgique de Normandie, Parigi,
24. Société lorraine de laminage continu, Parigi,
25. Société de Wendel, Parigi,
26. Société des fonderies de Pont-à-Mousson, Nancy,
27. Compagnie des forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons, Parigi,
28. Société industrielle de Monchecourt, Parigi,
29. Société des aciéries et tréfileries de Neuves-Maisons, Châtillon, Parigi.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY